

Capitolo 3

Il Responsabile unico di progetto e i responsabili di fase

1. Il Responsabile unico del progetto

L'articolo 15 ridisegna in maniera significativa la figura del **responsabile unico del procedimento**, nel dichiarato intento di accentuare le profonde peculiarità che tale ruolo assume nell'ambito della contrattualistica pubblica, rispetto alla disciplina generale di cui agli articoli 4 e seguenti della l. n. 241 del 1990. In coerenza con il principio del risultato (articolo 1), considerato attuazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., nonché parametro per valutare responsabilità ed incentivi del personale pubblico, il nuovo codice, infatti, ancora la **responsabilità unitaria non più al "procedimento", bensì al "progetto" o "intervento", o meglio, alla loro realizzazione, di cui il responsabile è garante.**

Come chiarito nella relazione illustrativa, la nuova terminologia impiegata - "Responsabile unico del progetto" - è tesa a superare un "equivoco concettuale", rendendo evidente che l'intervento pubblico si sostanzia in "procedimenti diversi", ciascuno dei quali destinato a sfociare nell'adozione di un provvedimento o atto autonomo e, dunque, non costituisce un procedimento unitario articolato in più sub-procedimenti, eventualmente di competenza di diversi uffici.

Resta invariata l'**unicità della responsabilità**, elemento già qualificante dell'istituto, in virtù della quale il soggetto chiamato a svolgere tale incarico, assomma in sé poteri e competenze ampie e diversificate, che travalicano l'aspetto propriamente istruttorio, ed è investito di una competenza generale e residuale assimilabile a quella di un vero e proprio *program e project manager* (così già ANAC determinazione n. 23 febbraio 2001, n. 10; Cons. St., sezione consultiva per gli atti normativi 23 ottobre 2004, n. 8301).

Detta univoca, formale ed ampia responsabilità non dovrebbe venir meno nel caso di nomina dei cd. responsabili di fase.

Il nuovo codice, in proposito, sancisce la generale possibilità (prevista dall'art. 159, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 in chiave derogatoria per gli appalti nel settore della difesa e della sicurezza) di individuare "modelli organizzativi", i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, "ferma restando l'unicità del RUP" (art. 15, comma 4). In tale evenienza, secondo la lettera della norma, rimangono sempre in capo al RUP **gli obblighi e le connesse responsabilità di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP** (id est, la responsabilità del risultato cui l'intervento o il progetto è teso), mentre sono ripartiti in capo ai responsabili di fase i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti "in base ai compiti svolti in ciascuna fase".

La disposizione - che, secondo la relazione illustrativa, presenterebbe il vantaggio di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica - non ha mancato di destare perplessità, espresse sia dall'ANAC ("Osservazioni di ANAC in relazione all' Atto del

cessivo
ziali e
cassa
netto
ta una
itenute
sede di
one da
del
ica di
mento
caso di
uzioni
eriodo,
ita per
in ogni
entro i
ia stata
ente la
mine di
altante
ente ai
retrate,
somme
ovvero
altatore
evisto il

previsto

alle altre
eria di
ni di cui

la fase di
zioni del

Governo sottoposto a parere parlamentare n. 19") che dalla Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici (parere 21 febbraio 2023), soprattutto nella versione originaria, priva del riferimento all'adozione di moduli organizzativi specifici.

L'Autorità, al riguardo, ha osservato che la disposizione in esame "non appare conforme al principio generale vigente nell'ordinamento relativo all'unicità del responsabile del procedimento, introdotto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241", ritenendo preferibile, in luogo dei responsabili di fase, valorizzare ulteriormente la costituzione di uffici interni di supporto. Ciò in quanto, nell'ipotesi in cui venga nominato un responsabile del procedimento per ogni fase, in aggiunta al RUP, "ci sarebbero di fatto due soggetti responsabili per ogni fase, con le relative conseguenze in merito ai provvedimenti da adottare in caso di divergenza tra gli stessi".

Questa presunta **stratificazione delle responsabilità procedurali** è stata invece ritenuta insussistente dalla relazione illustrativa, alla luce dei principi espressi dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 166 del 2019), che ha vagliato la legittimità delle previsioni dell'art. 34 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), proprio con riferimento alla prevista facoltà di nomina di un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un altro responsabile per la fase di affidamento. La Corte, nel richiamare un proprio precedente (sentenza n. 43 del 2011), ha escluso la configurabilità di un contrasto con il principio di responsabilità unica, posto dall'art. 31, comma 1 del Codice dei contratti pubblici. Tuttavia, le sentenze citate sembrano muovere da un assunto differente da quello esplicitato nella relazione illustrativa e, cioè, che il procedimento unitario di attuazione dell'intervento pubblico possa essere "scomposto" in sub procedimenti, la cui responsabilità, sul piano dell'organizzazione amministrativa interna, può essere attribuita a soggetti diversi dal responsabile unico. Resta, in ogni caso, da chiarire quali siano i concreti poteri di organizzazione che il RUP, specie se privo di qualifica dirigenziale, può esercitare sui responsabili di fase e, ancor prima, se l'attività di questi ultimi debba comunque essere formalmente recepita dal primo, come sembrerebbe corretto in ragione sia della disciplina generale di cui alla legge n. 241 del 1990 che del TUEL.

La precisazione dei **rapporti tra RUP e Responsabili di fase** è ancor più necessaria in ragione del regime sanzionatorio previsto in caso di mancato rispetto degli obblighi di trasmissione nei confronti dell'ANAC, ai sensi dell'art. 222 del nuovo Codice.

Come per il passato, l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato (sul punto, si rinvia al commento relativo ai requisiti del RUP).

Di rilievo è la innovativa previsione di chiusura, secondo cui, in caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento. Viene, pertanto, replicato il meccanismo di designazione automatica del responsabile del procedimento già contemplato dalla l. n. 241 del 1990 per l'ipotesi di mancata individuazione, attenuando la valenza della nomina espressa quale momento di verifica della sussistenza dei requisiti di adeguata professionalità richiesti e dell'assenza di motivi di incompatibilità.

Quanto ai **compiti**, il RUP è chiamato ad assicurare, in sintesi, "il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti" e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 (infra), o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. Si tratta, pertanto, di un'elencazione esemplificativa, in precedenza demandata alle Linee guida dell'ANAC (Linee Guida n. 3 -

Nomina, ruolo e c
appalti e concessio
Un ulteriore eleme
specialistica dei r
delega in tema di
legge delega 21 g
50/2016, è prevista
un piano di forme
materia di acquisi
esclusa la rilevan
prestazioni dei di
codice licenziato c
Quanto all'**ambito**
stazioni appaltanti
comma 3, lett. b)
esclusivi hanno f
prevedere una disc
(art. 141, comma

2. L'allegato I

Come osservato,
dall'allegato I.2,
un corrispondente
agosto 1988, n. 4
sostituirà integra

2.1. Nomina e

Al sensi dell'art
il RUP tra i dip
servizio presso l
cui all'allegato
medesimo affida
La disposizione
1 e 10 dell'artic
in via prelimina
organizzativa ti
Conferenza Uni
attribuito più in
soppressa, in qu
amministrazion
accertata la care
gli altri dipende
che il RUP è
preferibilmente
disposizione ar

Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni), nelle more dell'adozione del previsto regolamento attuativo.

Un ulteriore elemento qualificante della disciplina è l'attenzione rivolta alla **formazione specialistica dei responsabili**, in quanto tesa a dare attuazione al principio della legge delega in tema di formazione del personale di cui all'articolo 1, comma 1, lett. c) della legge delega 21 giugno 2022, n. 78. Analogamente all'art. 31, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, è prevista l'adozione da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture. Nel testo definitivo approvato, è stata esclusa la rilevanza delle attività formative del piano ai fini della valutazione delle prestazioni dei dipendenti e per le progressioni economiche, prevista nello schema di codice licenziato dal Consiglio di Stato.

Quanto all'**ambito di applicazione**, per i settori speciali, l'articolo 15 si applica solo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che sono amministrazioni aggiudicatrici (art. 141, comma 3, lett. b), mentre le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi hanno facoltà di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione (art. 141, comma 4).

2. L'allegato I.2 e le norme di dettaglio

Come osservato, la **disciplina di dettaglio sui compiti ed i requisiti del RUP** è dettata dall'allegato I.2, destinato ad essere abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al codice.

2.1. Nomina del RUP

Ai sensi dell'**articolo 15, comma 2**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. La disposizione concentra in un unico comma le previsioni in precedenza dettate nei commi 1 e 10 dell'articolo 31 del d.lgs. n. 50 del 2016. Si evidenzia che la formulazione approvata in via preliminare stabiliva che il RUP fosse nominato dal responsabile dell'unità organizzativa titolare del potere di spesa. In accoglimento delle osservazioni della Conferenza Unificata (Parere n. 12/CU del 26 gennaio 2023), il relativo potere è stato attribuito più in generale alle stazioni appaltanti ed agli enti concedenti. È stata, altresì, soppressa, in quanto possibile causa di controversie sui riparti di competenze interne alle amministrazioni, la previsione contenuta nel d.lgs. n. 50/2016, secondo cui "laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio". Nel testo approvato (articolo 15, comma 2), viene precisato che il RUP è individuato tra i dipendenti assunti **anche a tempo determinato**, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa competente per l'intervento. La disposizione andrebbe meglio coordinata con l'articolo 2, comma 1, dell'Allegato I.2,

secondo cui "il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice (...) tra i dipendenti **di ruolo** anche non aventi qualifica dirigenziale". Rispetto alle attuali Linee guida n. 3 dell'ANAC, dunque, non si prevede più che il responsabile debba essere inquadrato come dirigente o dipendente con funzioni direttive. Al fine di evitare potenziali conflitti di interesse e maggiori costi per l'erario resta preclusa, in via generale, la possibilità di nominare RUP esterni al perimetro della pubblica amministrazione. Anche in caso di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, infatti, l'articolo 140, comma 11, lett. b) consente, ove strettamente necessario, di individuare il RUP tra soggetti idonei, anche estranei alle stazioni appaltanti interessate, purché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici.

Pur in mancanza di espressa previsione, si ritiene che la nomina debba avvenire con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente, come stabilito dall'attuale articolo 31 e nella versione dell'Allegato I.2, licenziata dal Consiglio di Stato.

In ordine al **profilo temporale**, il comma 1 dell'articolo 15 stabilisce che il RUP è nominato dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti "nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico" da realizzare mediante un contratto "nell'interesse proprio o di altre amministrazioni". Si rammenta, in proposito, che l'art. 31, comma 1, in linea di continuità con quanto stabilito dal previgente d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, collegava l'individuazione del RUP alla programmazione, prevedendo che la stessa andasse effettuata "nell'atto di adozione o di aggiornamento" del programma biennale degli acquisti e del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del Codice, comma 1, ovvero, soltanto in via residuale, nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione. In ogni caso, come nell'attuale disciplina, il nominativo del RUP deve essere indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta, affinché ne sia garantita la conoscibilità all'esterno della stazione appaltante.

Le **funzioni di RUP** non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 (articolo 2, comma 2, allegato I.2). Inoltre, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato ed ai soggetti a essi collegati (articolo 15, comma 8). Le Linee guida ANAC n. 3 precisavano, altresì, che il RUP, nell'esercizio delle sue funzioni, è qualificabile come pubblico ufficiale e che siffatte funzioni non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interessi cui al comma 2 dell'art. 42 del Codice.

2.2 Requisiti e supporto al RUP

L'articolo 15, comma 2, prevede che il RUP debba essere in possesso di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere.

In linea generale, il nuovo Codice sembra attenuare la centralità dei requisiti in parola, ammettendo che, **al di fuori degli appalti relativi ad i lavori ed ai servizi tecnici, la**

stazione appaltante richiesti" (art. 2, con più rifiutare motiva affiancato da una st requisiti carenti in ca competenze richieste. Così come già previs la possibilità per le s **supporto al RUP.** La superiori all'1 per ce "diretto" - da parte de L'articolo 3 dell'Alc appaltante può confe dell'intervento pubbl valutazioni e compet devono essere munit derivanti dallo svolgi La struttura di supp appaltanti, previa so 1990, n. 241. L'artic delle committenze, l'esecuzione, ai sensi di committenza qual supporto al RUP della Nel testo approvato, è prevedere un sistema qualificazione dei resp ed esperto).

2.3 Requisiti di lavori e per servi

L'articolo 4 dell'alleg RUP deve possedere j **all'ingegneria e all'a** In tal caso, il RUP dev l'abilitazione non sia dirigenziale che deve professionale specific del Codice). In particolare, il RUP attività analoghe a q dell'intervento: di almeno un anno di almeno tre anni i inferiore alla soglia di

stazione appaltante possa nominare anche un RUP "non in possesso dei requisiti richiesti" (art. 2, comma 3, allegato I.2). In tal caso, il RUP, carente dei requisiti, non potrà più rifiutare motivatamente la nomina, ma potrà (e dovrà) essere necessariamente affiancato da una struttura di supporto costituita da "altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP" o, in mancanza, da "soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste" dal codice e dall'allegato.

Così come già previsto dall'art. 31, comma 7 del vigente Codice, viene, infatti, mantenuta la possibilità per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di istituire una **struttura di supporto al RUP**. La novità introdotta riguarda la destinazione di risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento - si specifica "diretto" - da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo (articolo 15, comma 6). L'articolo 3 dell'Allegato specifica che la struttura può essere stabile e che la stazione appaltante può conferire, su proposta del RUP, "incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche". Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'articolo 62, comma 6, lett. g), in tema di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, prevede inoltre che le stazioni appaltanti non qualificate per l'esecuzione, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel fare ricorso a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori, possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.

Nel testo approvato, è tramontata la proposta, avanzata dalle commissioni parlamentari, di prevedere un sistema di certificazione dei RUP correlato anche agli incentivi tecnici ed alla qualificazione dei responsabili in quattro livelli di competenza (base, intermedio, avanzato ed esperto).

2.3 Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura

L'articolo 4 dell'allegato I.2 individua, nel dettaglio, i requisiti di professionalità che il RUP deve possedere per gli **appalti e concessioni di lavori, nonché per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura**.

In tal caso, il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche (soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'art. 15 comma 7 del Codice).

In particolare, il RUP deve aver maturato **un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:**

- a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
- b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di rilievo europeo;

c) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di rilievo europeo.

Si tratta di requisiti ben più scarni ed elastici rispetto a quelli contemplati dalle Linee guida ANAC n. 3.

Ai sensi dell'**articolo 4, comma 2**, in mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti in parola, di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata. La disposizione andrebbe meglio coordinata con l'articolo 2, comma 3, dell'allegato, secondo cui, ove non sia presente un tecnico, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare.

Come nella disciplina previgente, il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le **funzioni di progettista o di direttore dei lavori**, tranne nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia europea. Per le procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, deve possedere una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

2.4. Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture

Per tali contratti, il RUP deve essere in possesso di **titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento** ai sensi dell'art. 15 comma 7 del Codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare (articolo 5, allegato I.2). Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:

a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia europea;

b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia europea.

Ai sensi del comma 3 della disposizione in commento, per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche (quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici), la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze. Si rammenta, al riguardo, che le **Linee Guida ANAC n. 3** per i servizi e le forniture pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, richiedevano che il RUP fosse in possesso di diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture; ovvero, in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed

esperienza di progettazione, a

2.5. Compiti

L'articolo 6 d realizzativo del qualità richieste

a) formula pro programma trie servizi da adot

l'elenco annual b) accerta la l regolarità urba variante urbani

c) propone alla rende necessar d) propone l'i necessario o ut

licenze, nulla c e) svolge l'att euro e assicura

42 del codice: responsabile c del codice, fa

verifica, e alle verifica, il RI

"Livelli e con del documen dall'allegato l

accertare la c progettazione parallelament

la verifica e i f) accerta e at dell'art. 58 c

g) **decide** i si stipulare, il c h) richiede a

affidamento 93 del codice i) promuove

l) provvede : la fase di aff m) è respon

190/2012.

esperienza di almeno dieci anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.

2.5. Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi

L'articolo 6 dell'Allegato I.2, dopo aver ribadito che il RUP coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata, ne elenca i seguenti compiti specifici:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. a) del codice. Predisporre, altresì, l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) del codice;
- b) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- c) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- d) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- e) svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'art. 15, comma 4, del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione. In particolare, l'articolo 41 del Codice "Livelli e contenuti della progettazione" attribuisce alla competenza del RUP la **redazione del documento di indirizzo della progettazione** secondo le prescrizioni dettate dall'allegato I.7. L'articolo 42, in ordine alla verifica della progettazione, stabilisce che per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista.
- f) accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'art. 58 comma 2 del codice;
- g) **decide** i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
- h) richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 93 del codice;
- i) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;
- l) provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;
- m) è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012.

Come per il passato, si tratta di un' **elencazione non tassativa**: il RUP esercita, infatti, tutte le competenze attribuite da specifiche disposizioni del Codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Ad esempio, l'art. 38 comma 13, in caso di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, demanda al RUP l'attestazione dell'assenza di variazioni nel progetto e nella regolamentazione ambientale, paesaggistica e urbanistica, a fronte della quale restano validi i pareri, le autorizzazioni e le intese già acquisite.

2.6. Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento

Nella **fase di affidamento**, il RUP (articolo 7 dell'allegato):

- a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'art. 15 comma 4 del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
 - b) svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;
 - c) svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;
 - d) dispone le esclusioni dalle gare;
 - e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
 - f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
 - g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.
- Anche in tal caso, si ribadisce che spettano al RUP tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, nonché tutte le competenze attribuite da specifiche disposizioni del Codice. Tra queste, per la fase di affidamento, merita menzionare l'articolo 140 che disciplina le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile.

2.7. Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 8 dell'allegato, nella **fase di esecuzione**, il RUP:

- a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;
- b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
- c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto (sul punto, si veda anche l'art. 119 "Subappalto");

d) adotta gli
coordinatore p
tali figure non
e) svolge, su d
aprile 2008, n.
piano di sicure
f) assume il ru
e salute dei le
responsabile c
responsabilità
decreto legisla
in fase di prog
g) prima dell
piano di sicur
piano sia prev
h) trasmette a
direttore dei l
sospensione,
autonomi dal
i) accerta, in
avvalimento
ausiliaria che
contratto di a
l) autorizza le
del direttore c
l'articolo 5 de
m) approva i
in contradditt
valutazione d
rispetto alle s
n) irroga le p
con l'appalta
o) ordina la s
e con gli effe
p) dispone la
cessare le ca
calcolato ter
prodotti;
q) attiva la c
controversie
proposta di t
r) propone l
vedano, in p
s) rilascia
dell'affidata
del mandato
t) all'esito p
pagamento;

, infatti, tutte
, svolge tutti
ificatamente
so di appalti
, domanda al
amentazione
i i pareri, le

nominato un
o un apposito
proprie della
ca, finalizzate
nseguenti alle

il criterio del
efficacia delle
si dell'articolo

supporto della

o dell'offerta
non implicano

può procedere

inamento della
stessa.

ivi alla fase di
tti, nonché tutte
, per la fase di
caso di somma

oni occorrenti a

ezza in fase di
zioni affidate in

d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;

e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;

f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori (per la disciplina di dettaglio, si veda l'articolo 120 del Codice e l'articolo 5 dell'Allegato II.14).

m) approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;

n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 121 del codice;

p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

q) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento e viene sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3 del codice;

r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti (si vedano, in proposito, l'articolo 112 del codice e l'allegato II.14);

s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;

t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;

u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;

v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

Si rileva, altresì, che, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 dell'allegato, il RUP, in fase di esecuzione "**vigila in particolare sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori**". Sotto tale profilo, il nuovo codice mantiene ferma l'attenzione sia al profilo della sicurezza dei lavoratori sia al rispetto delle normative contributive e retributive da parte dell'appaltatore. In particolare, l'articolo 11, rubricato "Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti", conferma il meccanismo dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante già previsto dall'art. 30 del d. lgs. n. 50 del 2016, incardinando sul RUP le relative responsabilità.

L'**art. 8, comma 3**, prevede, poi, che il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, ad eccezione dei seguenti casi:

- a) prestazioni di importo superiore alle soglie europee;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

2.8. Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni

Ai sensi dell'**articolo 15, comma 9**, le **centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti** designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente. La disciplina di dettaglio è demandata all'articolo 9 dell'Allegato I.2 che, al comma 1, chiarisce che, nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto. Quest'ultimo, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:

- a) programmazione dei fabbisogni;
- b) progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
- c) esecuzione contrattuale;
- d) verifica della conformità delle prestazioni.

Anche in tal caso, il RUP deve possedere i requisiti di cui all'articolo 5 dell'Allegato stesso. Tuttavia, la stazione appaltante può prevedere deroghe in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l'obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.

Qualora si ricorra al modulo aggregativo, il RUP svolge le attività di:

- a) programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;

b) progettazione e
c) affidamento;

d) esecuzione per

Nei casi di **acqui**

nominano il RU

responsabile dell

secondo le modal

specifiche che, in c

o consortile prese

Disposizioni spec

gli **accordi tra pi**

In particolare, nel

dalla centrale di c

dirette alla reali

negoziazione per

dalla stazione app

centrali di comm

all'effettuazione c

previsto dall'artic

Nel caso di accor

1990, n. 241, trov

centralizzazione c

decidere di svolg

esecuzione di un

almeno una di es

del contratto. Le

degli obblighi der

alla stazione appa

3. La possibili della commiss

Il nuovo Codice
commissione di g

Per gli appalti s

presieduta e com

beneficarie dell'

adeguate compete

Analogamente, l'

dell'offerta econo

può partecipare il

Si tratta, in se

giurisprudenziali

come modificate

incompatibilità a

assoluta tra i ruol

superata dal decre

- b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
- c) affidamento;
- d) esecuzione per quanto di competenza.

Nei casi di **acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi**, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come responsabile della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti (comma 5). Il successivo comma 6 specifica che, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP è designato unicamente da questi ultimi.

Disposizioni specifiche sono, infine, dettate per gli **acquisti centralizzati** (comma 7) e per gli **accordi tra più stazioni appaltanti** (comma 8).

In particolare, nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti. I compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attività di propria competenza in quanto dirette all'effettuazione dello specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice.

Nel caso di accordi conclusi tra due o più stazioni appaltanti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, trova, invece, applicazione l'art. 62 comma 14 del codice ("Aggregazioni e centralizzazione delle committenze"), secondo cui due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti, che sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice, nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata.

3. La possibilità per il RUP di essere nominato membro/presidente della commissione giudicatrice

Il nuovo Codice risolve la dibattuta questione della **partecipazione del RUP alla commissione di gara**.

Per gli appalti sopra soglia, l'articolo 93, comma 3, prevede che "la commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP". Analogamente, l'articolo 51, per i contratti sottosoglia da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevede che "alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente".

Si tratta, in sostanza, di un'espressa codificazione degli approdi legislativi e giurisprudenziali già consolidatesi nella vigenza dell'art. 77, comma 4, del vecchio Codice, come modificato dal correttivo, e tesa al superamento di forme di automatica incompatibilità a carico del RUP. Secondo, la relazione illustrativa "l'incompatibilità assoluta tra i ruoli di RUP e di componente della commissione giudicatrice era stata già superata dal decreto legislativo n. 56 del 2017, che aveva introdotto un secondo periodo al

comma 4 dell'art. 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo cui «la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura», norma, tuttavia, di non univoca interpretazione». La relazione chiarisce, altresì, come si sia «reputato opportuno superare la presunzione di condizionamento sulla scelta dell'aggiudicatario, preferendo l'idea che essi, conoscendo in maniera più approfondita l'oggetto dell'appalto, possano più agevolmente individuare l'offerta migliore». Tale precisazione sembrerebbe superare anche la questione dell'incompatibilità nelle residuali ipotesi elaborate dal giudice amministrativo e, in particolare, nel caso in cui la garanzia di trasparenza ed imparzialità del RUP sia stata «compromessa» dall'aver egli stesso materialmente predisposto la documentazione di gara, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 26.10.2018 n. 6082, Cons. St., sez. V, 22.01.2015 n. 255, Cons. St., sez. VI, 21.07.2011 n. 4438), ove cioè egli abbia svolto un'attività idonea concretamente idonea ad interferire con il giudizio di merito sull'appalto di che trattasi.

Da rilevare che l'art. 224, comma 4, del Codice tenta di coordinare l'innovazione con la disciplina dell'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 che sancisce, in via generale, l'attribuzione ai dirigenti della presidenza delle commissioni di gara, aggiungendo, alla lett. a) la precisazione secondo la quale «la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento», o meglio, dal responsabile unico del progetto.

Testi a confronto

DLGS. 50/2016	DLGS 36/2016
Articolo 31 – d.lgs. n. 50/2016 Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.	Articolo 15. Responsabile unico del progetto (RUP).
1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario	1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento

livello di in
alla struttura
competenze
compiti per
RUP indivi
all'articolo 2
alla stessa
nell'organica
il RUP è il
servizio. L'
procediment
rifiutato.
Cfr. comma

2. Il nomina
avviso con et
del contratto
nelle proced
con cui si in
un'offerta.

3. Il RUP, a
241, svolge
di programmi
ed esecuzioni
non siano
organi o sog

4. Oltre ai e
altre disposi
RUP;

a) formula pr
al fine della
triennale de
aggiornamen
predisposizi
programmazi
di forniture e
preinformazi
b) cura, in c
interventi, le
qualità e di
copertura fin
dei program
c) cura il cor
procedure;
impedimenti,
interventi;

<p>livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione ed alle competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato. <i>Cfr. comma 10</i></p>	<p>contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.</p>
<p>2. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.</p>	<p>3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.</p>
<p>3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.</p>	<p>4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.</p>
<p>4. Oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione; b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;</p>	<p>5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.</p>

<p>d) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;</p> <p>e) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;</p> <p>f) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;</p> <p>g) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;</p> <p>h) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.</p>	
<p>5. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27 octies, è definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27 octies, sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27 octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.</p>	
<p>6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.</p>	
<p>7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire apposite incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.</p>	

8. Gli incarichi della sicurezza dei lavori coordinamento esecuzione la stazione supporto di procedimenti procedure importo in possono essere non può aver per indagini sondaggi, predisposti dettaglio, geologiche degli elaborati affidare a t inerenti ai e ad altri dell'ingegnere siano ricompetenz del progetto comunque progettista lettera a).

9. La stazione quali programma della progettazione normativa supporto del vertice riferimenti nell'ambito organizzativa dipendenti idonei al anche in n specifici q e le infraz

10. Le stazioni amministrative secondo i cui affidati procedimenti norme de sono tenu

11. Nel caso appaltante

Capitolo 3 - Il Responsabile unico di progetto e i responsabili di fase

<p>8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).</p>	<p><i>Cfr. articolo 36</i></p>
<p>9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formative specifiche per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.</p>	<p>6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.</p> <p>7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.</p>
<p>10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute.</p>	<p><i>Cfr. comma 2 secondo periodo.</i></p>
<p>11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso</p>	

<p>non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali inasprimenti di progettazione.</p>	
<p>12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.</p>	

13. E' vietata, aggiudicati con e nelle altre forme private, l'attribuzione unica del progetto al direttore dei lavori contraente generale dei contratti di progettazione ad essi.

14. Le centrali di stazioni appaltanti di proprie funzioni determinate complessità di direttamente.

Capitolo 3 - Il Responsabile unico di progetto e i responsabili di fase

<p>13. È vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico- privato o soggetti ad essi collegati.</p>	<p>8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.</p>
<p>14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.</p>	<p>9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.</p>